

## **REGOLAMENTO SULL'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SULLA SOCIETA' ASI SRL**

### **Premesso che**

- il D. Lgs. n. 175/2016, "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*" ha introdotto una normativa organica in materia di società di capitali a partecipazione interamente pubblica, disciplinando in modo puntuale le società caratterizzate dal modello di gestione in house providing;

- ASI s.r.l. è una società di capitali a partecipazione interamente pubblica, costituita nell'anno 2005 ed attualmente partecipata dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese (79% del capitale sociale), da Etra S.p.A (20% del capitale sociale) e dal Comune di Carmignano di Brenta (1% del capitale sociale);

- ASI srl si configura quale società in house providing volta alla produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni socie, in particolar modo svolgendo le attività di cui all'art. 4 c. 2 lett. d) T.U.S.P., individuate nella "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento";

- l'art. 16 del D.Lgs. 175/16 disciplina in maniera puntuale le condizioni necessarie affinché le società in house possano ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni socie:

- ❖ l'esistenza del controllo analogo anche in forma congiunta;
- ❖ la previsione statutaria dell'ottanta per cento del fatturato correlato allo svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci;
- ❖ il consentire ulteriori attività di produzione di servizi anche rivolti a finalità diverse, solo laddove consentano la realizzazione di economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

- il presente regolamento intende quindi dettagliare la procedura del controllo analogo congiunto che, di fatto, da sempre caratterizza le relazioni dei soci in ordine alla funzione di indirizzo e controllo gestionale e finanziario sulla società, a prescindere dalla formale quantificazione delle quote sociali;

- l'esercizio del controllo analogo permarrà quindi ad essere esercitato in modo coordinato e congiunto mediante forme di indirizzo e controllo unitarie, ancorché riferibili a distinti soggetti giuridici, e sarà garantito mediante un apposito organismo di coordinamento tra gli enti soci, che viene implementato con l'approvazione del presente regolamento, denominato "*Comitato di coordinamento per il controllo analogo congiunto*";

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente regolamento, il controllo analogo congiunto sulla società ASI srl verrà esercitato dagli enti soci secondo la seguente disciplina:

### **1) Scopo del regolamento**

Istituzione di una disciplina regolamentare di dettaglio finalizzata all'individuazione delle modalità di coordinamento e cooperazione tra gli enti soci per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società ASI s.r.l.

### **2) Organi amministrativi e di controllo di ASI srl**

I soci si impegnano affinché l'organo di Amministrazione e l'organo di controllo della società partecipata in house providing siano scelti nel rispetto della vigente disciplina (in particolare art. 11 del D. Lgs. n. 175/2016), anche in tema di equilibrio di genere, in presenza di comprovata esperienza amministrativa, gestionale e professionale, risultante da curricula pervenuti a seguito di pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, fermo restando le previsioni statutarie.

### **3) Coordinamento dei soci ed attività di controllo congiunto**

Il Comitato di coordinamento per il controllo analogo congiunto (di seguito anche CCAC) è l'organismo a cui spetta l'informazione, la consultazione tra soci e l'attività di controllo sulla società e rappresenta la sede deputata al raccordo tra soci e società, anche mediante l'individuazione di atti di indirizzo e degli obiettivi dell'attività societaria, ai sensi dell'art. 5 c. 5 lett. b D.Lgs.50/2016.

Fanno parte di tale organismo un solo rappresentante per ogni socio ovvero il rispettivo legale rappresentante o suo delegato (a titolo esemplificativo non esaustivo: il Presidente della Federazione dei Comuni del Camposampierese, il Presidente del Consiglio di Gestione di ETRA SpA, il Sindaco del Comune di Carmignano di Brenta).

A detto Comitato spetta la verifica dell'attività e la vigilanza sull'attuazione degli obiettivi assegnati, sull'efficacia, sull'efficienza e sull'economicità dell'azione societaria.

Il controllo riguarda quindi sia gli aspetti economici – patrimoniali - finanziari, sia la qualità dei servizi erogati e della gestione amministrativa.

### **4) Definizione delle modalità temporali di controllo analogo congiunto**

L'attività di controllo viene esercitata:

1) in forma preventiva, mediante:

- valutazione preventiva di obiettivi proposti, verifica dell'andamento della gestione economico finanziaria, controllo dei documenti di programmazione;
- valutazione preventiva del budget di esercizio e relativi documenti illustrativi;
- preventivo parere sugli argomenti portati all'attenzione dell'Assemblea dei Soci, sui contratti di servizio nonché in ordine alle modifiche dei contratti di servizio in essere, sulle modifiche allo statuto della società, nonché sulle diverse materie così come esplicitate dallo Statuto della Società;

- 2) in forma contestuale, attraverso l'attività infra annuale di monitoraggio mediante l'analisi di idonea reportistica fornita dalla società (di norma ogni 4 mesi) sull'andamento della gestione e sui livelli dei servizi resi. Qualora la loro analisi lo richieda, verranno individuati gli interventi correttivi, anche per quanto riguarda le modalità di gestione economica e finanziaria della società, che il CCAC trasmetterà all'organo amministrativo. Ciascun socio potrà accedere a tutti i documenti sociali ed alle informazioni sulla gestione dei servizi affidati, sempre che ciò non rappresenti un eccessivo aggravio per la società o si traduca in azioni di ostacolo alla gestione della società stessa;
- 3) in forma successiva, ovvero in forma di verifica dell'attività societaria, mediante analisi dei risultati raggiunti dalla società, del conseguimento degli obiettivi assegnati e del rendiconto. Potranno essere assoggettati al controllo anche atti e/o attività non compresi nella precedente elencazione, su richiesta della maggioranza dei componenti del Comitato.

## **5) Attività di coordinamento**

Al Comitato di coordinamento per il controllo analogo congiunto spetta l'esame preventivo di operazioni societarie di qualsiasi natura sulle quali potrà esprimere un proprio parere motivato e l'approvazione:

- delle richieste di ingresso di nuovi soci;
- delle proposte di acquisizione, cessione o dismissione di partecipazioni societarie;
- delle proposte di cessione, conferimento e/o scorporo di rami d'azienda.

## **6) Funzionamento del Comitato di coordinamento per il controllo analogo congiunto e validità delle decisioni**

Il Comitato di coordinamento è validamente costituita con la presenza di tanti enti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale ed almeno il 50% del numero dei soci.

Le decisioni sono valide se adottate con tanti voti che rappresentino la maggioranza del capitale sociale presente.

Per questioni che riguardano i servizi prestati in favore di uno specifico socio, il Comitato si esprime in conformità alla volontà espressa dal socio direttamente interessato, fatto salvo il buon andamento della società.

Le riunioni sono convocate di norma 3 volte l'anno a mezzo avvisi PEC inviati agli indirizzi comunicati dai singoli enti, con preavviso di almeno cinque giorni e con l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Il Presidente ed il Vicepresidente del Comitato di coordinamento per il controllo analogo congiunto sono scelti tra i soggetti di cui al precedente art. 3 e restano in carica 3 anni.

I componenti del Comitato di coordinamento per il controllo analogo congiunto individuano, con votazione unanime favorevole, il Presidente ed il Vicepresidente nelle prime due votazioni a ciò finalizzate. In caso di mancato raggiungimento dell'unanimità, il Presidente ed il Vicepresidente vengono individuati con deliberazione favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Le funzioni del Presidente, in caso di assenza, sono assunte dal Vicepresidente.

In assenza di entrambi, la presidenza sarà assunta dal socio che detenga il maggior numero di quote sociali tra i presenti.

Le riunioni si terranno presso il luogo indicato nella convocazione, purché ubicato entro il territorio di uno dei soci.

E' consentito che il Comitato di coordinamento si svolga con interventi dislocati in più luoghi, contigui e\o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- il presidente del Comitato possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- il soggetto verbalizzante possa percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti possano partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione il luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante, dovendosi ritenere svolta la riunione in tale sito.

Il Presidente può convocare il Comitato quando lo ritenga opportuno e nell'ipotesi in cui lo richieda uno o più soci che rappresentino almeno il 20% del capitale sociale.

Ogni socio può delegare altro socio, ma un unico socio non può essere delegato a rappresentare più del 80% del capitale sociale.

La perdita della qualità di socio determina l'esclusione dalla partecipazione al Comitato di coordinamento.

Delle riunioni del Comitato viene redatto apposito verbale.

A tal fine partecipa alla riunione, su invito del Presidente del Comitato, il segretario verbalizzante, scelto tra i lavoratori dipendenti degli enti soci ovvero della società ASI srl.

Partecipa di diritto al Comitato di coordinamento, senza diritto di voto, l'organo amministrativo di ASI srl o suo delegato.

Su invito del Presidente del Comitato possono partecipare anche altri organi (es. organi di controllo) o esperti nelle materie iscritte all'ordine del giorno.

## **7) Controllo del singolo socio nell'attuazione del servizio**

Ciascun socio, nell'esercizio del proprio potere di indirizzo e controllo sulla società, può inviare specifiche richieste alla società in ordine ai servizi resi o attesi. Qualora non ottenga risposta ovvero ritenga di non essere soddisfatto dalle proposte della Società, può investire della questione il Comitato di coordinamento per il controllo analogo congiunto che si pronuncia entro i successivi 30 giorni attraverso un proprio parere.

## **8) Approvazione del regolamento ed iter di modificazione**

Il presente regolamento, che sostituisce integralmente i regolamenti di controllo analogo anche di forma disgiunta approvati dai singoli soci, viene approvato

all'unanimità dai soci di ASI s.r.l. e costituisce l'unica modalità di controllo analogo (forma congiunta) esercitata dai soci sulla società ASI s.r.l.

I soggetti che diverranno soci di ASI srl successivamente all'approvazione del presente regolamento sono quindi tenuti ad approvarne il relativo contenuto ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto.

Eventuali modifiche al presente regolamento potranno essere validamente apportate qualora approvate dai soci all'unanimità, nei modi normativamente previsti.